

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI, DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E DI INTERESSE LOCALE - ANNO FINANZIARIO 2026.

**Art. 1
Riferimenti normativi**

Il presente Avviso è emanato nel rispetto della Legge Regionale 4 settembre 1974, n. 49 *“Finanziamento regionale per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di biblioteche di enti locali, potenziamento delle attività e dei servizi delle biblioteche”*, della Legge Regionale 3 gennaio 1983, n. 4 *“Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 1° settembre 1981, n. 65 – Promozione culturale ed educazione permanente, biblioteche e musei”*, della DGRC n. 295 dell'11/04/2008 *“Leggi Regionali 49/74 e 4/83. Biblioteche di ente locale e interesse locale. Indirizzi per l'assegnazione di contributi”*, nonché del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii, *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*.

**Art. 2
Finalità
Interventi ammissibili**

1. La Regione Campania, con questo Avviso, intende potenziare la tutela, la fruizione, l'accessibilità pubblica, nonché gli standard di qualità delle biblioteche operanti in Campania e regolarmente aperte al pubblico.
2. I progetti per i quali si richiede il contributo devono avere come oggetto una sola delle seguenti finalità:
 - a) istituzione di biblioteche, vale a dire biblioteche costituite da non più di un anno alla data di approvazione del presente Avviso, che non abbiano beneficiato di precedenti contributi e che siano regolarmente funzionanti alla data di presentazione dell'istanza;
 - b) incremento e miglioramento delle raccolte librerie e documentarie;
 - c) incremento e miglioramento delle dotazioni di arredi e/o attrezzature tecniche;
 - d) catalogazione di fondi bibliografici moderni secondo gli standard del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e pubblicazione di cataloghi a stampa per fondi antichi, di pregio o di particolare interesse culturale;
 - e) interventi di tutela del patrimonio bibliografico antico e di pregio;
 - f) catalogazione informatizzata di fondi antichi in SBN;
 - g) digitalizzazione di materiale librario antico, secondo le linee guida per i processi di digitalizzazione del Ministero della Cultura, disponibili al link: <https://digitallibrary.cultura.gov.it/linee-guida/>
 - h) qualificazione e aggiornamento degli addetti alle biblioteche;
3. I soggetti giuridici titolari di biblioteca possono presentare una sola istanza per ciascuna biblioteca.

**Art. 3
Soggetti beneficiari**

1. Possono presentare istanza di contributo i seguenti soggetti titolari di biblioteche operanti nel

territorio regionale:

- a) gli enti locali e i soggetti giuridici privati senza scopo di lucro costituiti da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente Avviso;
 - b) le amministrazioni pubbliche centrali, con specifica che quelle rientranti nella titolarità del Ministero della Cultura potranno partecipare limitatamente alle finalità di cui al precedente art. 2, co. 2, lett. h).
2. Possono altresì presentare istanza di contributo gli enti e gli istituti di natura giuridica pubblica o privata senza scopo di lucro che conducano attività complementari con le biblioteche (di seguito, per brevità "Istituti"), limitatamente alle finalità di cui al precedente art. 2, co. 2, lett. h).

Art. 4 **Requisiti di partecipazione**

1. Ai fini della partecipazione al presente Avviso, tutti i soggetti giuridici istanti non devono essere stati destinatari di provvedimenti di revoca nell'anno 2025. Nel caso di soggetti titolari di più biblioteche, la penalità si applicherà alla sola biblioteca destinataria di revoca.
2. Le biblioteche appartenenti ai soggetti di cui all'art. 3, co. 1 devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente aperte al pubblico alla data di pubblicazione del presente Avviso;
 - b) aver partecipato, **entro il 27/02/2026**, alla rilevazione dell'anagrafe regionale delle biblioteche per i servizi erogati nell'anno 2025, tramite invio **esclusivamente** alla P.E.C. anagrafebiblioteche@pec.regione.campania.it;
 - c) garantire un orario di apertura al pubblico non inferiore a 12 ore settimanali;
 - d) non avere barriere architettoniche limitanti l'accesso ai servizi a utenti diversamente abili¹;
 - e) garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi;
 - f) avere un'area dei servizi al pubblico non inferiore a 75 mq.²;
 - g) avere la dotazione di almeno 1 unità lavorativa, dotata di adeguata preparazione professionale e interamente dedicata al servizio della biblioteca;
 - h) possedere una dotazione documentaria/libreria non inferiore a 1.500 volumi;
 - i) **per le sole finalità di cui all'art. 2 co. 2, lettera d) o f), essere aderenti ad uno dei poli SBN alla data di scadenza del presente Avviso.**
3. Gli istituti di cui all'art. 3, co. 2 devono possedere adeguata esperienza ed autorevolezza tecnico-scientifica in materia di formazione bibliotecaria, bibliografica e biblioteconomica. Se privati, devono garantire per statuto/atto costitutivo il perseguimento di fini e lo svolgimento di attività affini alle biblioteche.

¹ A questo requisito si deroga solo nel caso di biblioteche aventi sede in edifici di valore storico e architettonico, da documentare in sede di presentazione dell'istanza di finanziamento con idonea documentazione rilasciata dall'autorità competente in materia di tutela dei beni culturali.

² Per area dei servizi al pubblico s'intendono tutti gli spazi in cui, all'interno della biblioteca, ha libero accesso il pubblico. Sono da escludersi dal computo delle dimensioni della biblioteca eventuali spazi esterni se non destinati ai servizi bibliotecari e, nel caso di biblioteche che condividono la propria sede con l'istituzione di appartenenza, spazi e locali adibiti ad altre funzioni (ad esempio: uffici comunali, scolastici e parrocchiali; aule consiliari e scolastiche; ecc.). Possono rientrare negli spazi della biblioteca accessibili al pubblico eventuali sale per riunioni e convegni, immediatamente adiacenti alla sede o condivise con altre istituzioni culturali, purché tali locali siano esclusivamente destinati ad attività culturali.

Art. 5

Modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti beneficiari di cui al precedente art. 3, **a pena di irricevibilità**, dovranno presentare la domanda di contributo esclusivamente on line, accedendo al Catalogo dei servizi digitali di Regione Campania, disponibile all'indirizzo <https://servizi-digitali.regione.campania.it>, ed utilizzando il servizio digitale dedicato, denominato **“Richiesta contributo Avviso Pubblico Biblioteche - Anno 2026”**, secondo le indicazioni contenute nella relativa pagina descrittiva.
2. Il servizio digitale, raggiungibile attraverso il link diretto <https://servizi-digitali.regione.campania.it/ContributiBibliotecheEd2026>, sarà accessibile, **a pena di inammissibilità della domanda**, esclusivamente dal rappresentante legale di uno dei soggetti beneficiari individuati al precedente art. 3 o da suo delegato, che dovrà autenticarsi utilizzando uno dei sistemi di identità digitale (SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CIE – Carta di identità elettronica o CNS – Carta Nazionale dei Servizi). Nel caso l'accesso al servizio avvenga da parte di un delegato, sarà necessario allegare la delega firmata digitalmente dal legale rappresentante. È ammessa anche la firma autografa ma, in tal caso, sarà necessario allegare un documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità.
3. Durante la compilazione telematica della domanda, tutti i soggetti giuridici istanti dovranno obbligatoriamente dichiarare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 e la finalità dell'intervento da realizzare, indicando una sola tra quelle riportate all'art. 2, co. 2.
4. Durante la compilazione telematica della domanda, i soggetti richiedenti dovranno obbligatoriamente dichiarare, nella schermata digitale che verrà proposta, i seguenti dati:
 - a. patrimonio librario e documentario posseduto, con specificazione quantitativa del patrimonio antico e/o di pregio eventualmente presente nella raccolta;
 - b. nominativi delle unità di personale impegnate nella biblioteca, con indicazione, per ognuna di esse, del monte ore di impegno settimanale per la biblioteca;
 - c. numero delle nuove acquisizioni librarie e documentarie realizzate nell'anno **2025**;
 - d. numero dei prestiti effettuati nell'anno **2025**;
 - e. nel caso di interventi ex art. 2, co. 2, lett. d) e f): l'impegno a catalogare in SBN;
 - f. nel caso di interventi ex art. 2, co. 2, lett. e): il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 21 e 31 del D. Lgs. 42/04 e l'aver garantito la regolare catalogazione dei beni interessati, secondo lo specifico standard di descrizione bibliografica ISBD(A) - *International Standard Bibliographic Description for Older Monographic Publications (Antiquarian)*;
 - g. nel caso di interventi ex art. 2, co. 2, lett. g): l'avvenuta catalogazione in SBN del materiale da digitalizzare e l'impegno a fornire alla Regione Campania l'export in formato UNIMARC del master e dei metadati relativi alla digitalizzazione, privi di loghi, con il diritto d'uso a fini promozionali e senza limiti di tempo del materiale digitale prodotto.
5. A seguito dell'inserimento di tutti i dati obbligatori, richiesti durante la compilazione telematica e contrassegnati dall'asterisco rosso, **le domande di contributo verranno automaticamente generate ed acquisite dal sistema informatico della Regione Campania**, che attribuirà a ciascuna di esse un univoco codice identificativo (ID), oltre alla data ed ora di invio; tali dati saranno visibili nella pagina personale del compilante, che conterrà il riepilogo delle istanze inserite. **La domanda si intenderà pertanto trasmessa e non sarà necessaria nessuna ulteriore azione (non è richiesto firmarla ed inviarla tramite PEC)**, in quanto valida ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.), in virtù della modalità telematica di presentazione, che prevede l'identificazione del dichiarante attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Le domande, una volta inviate, non potranno essere più modificate. **Si potrà sostituire la domanda presentata**, esclusivamente entro i termini di presentazione di cui all'art. 6, **procedendo preliminarmente all'annullamento della domanda precedente**, prima di avviare una nuova compilazione che, per facilitare l'utente, presenterà i dati inseriti della domanda annullata. La Regione Campania non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento

della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

6. Gli allegati sono disponibili, insieme all'Avviso, alla pagina:
[https://amministrazionetrasparente.regione.campania.it/node?uuid=724b656f-7a33-41a7-968b-6466ddfcc6e6#/.](https://amministrazionetrasparente.regione.campania.it/node?uuid=724b656f-7a33-41a7-968b-6466ddfcc6e6#/)

Art. 6

Termine di presentazione della domanda

1. **Il servizio digitale sarà attivo dalle ore 0.00 del 3 giugno 2026 alle ore 15.00 del 22 giugno 2026. Al di fuori del periodo temporale indicato il servizio non è accessibile e non è quindi possibile presentare la domanda.**
2. Di seguito sono elencati i casi per i quali l'istanza non sarà ritenuta ammissibile e/o la procedura telematica non ne consentirà la trasmissione:
 - a. istanze non presentate dal legale rappresentante o da suo delegato secondo le modalità previste dall'art. 5, co. 1 e 2;
 - b. istanze presentate da soggetti diversi da quelli individuati all'art. 3;
 - c. istanze presentate per finalità diverse da quelle individuate all'art. 2, co. 2;
 - d. istanze presentate in violazione di quanto stabilito dell'art. 3, co. 2;
 - e. istanze riferibili a interventi iniziati antecedentemente alla data ultima di presentazione delle domande di contributo;
 - f. istanze presentate da soggetti a cui sia stato revocato un contributo nell'anno **2025**, secondo le specifiche di cui all'art. 4, co. 1;
 - g. istanze che presentino più di un progetto per la stessa biblioteca, di cui il richiedente sia titolare;
 - h. istanze relative a un progetto che presenti più finalità tra quelle individuate all'art. 2, co. 2 o nel cui piano economico siano inserite attività e/o voci di costo riconducibili a finalità diverse da quella prescelta;
 - i. istanze prive della richiesta di autorizzazione indirizzata alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica, o dell'autorizzazione, se già rilasciata, per i progetti di cui all'art. 2, co. 2, lett. e) e g);
 - j. istanze presentate da soggetti titolari di biblioteche che, alla data di scadenza del presente Avviso, non siano aderenti a uno dei poli SBN, per i progetti di cui all'art. 2, co. 2, lett. d) e f).
 - k. istanze relative a biblioteche che non abbiano partecipato, **entro il 27/02/2026**, tramite invio **esclusivamente** alla P.E.C. anagrafebiblioteche@pec.regione.campania.it, alla rilevazione dell'anagrafe regionale delle biblioteche per i servizi erogati nell'anno 2025.

Art. 7

Documentazione da allegare all'istanza

1. Tutti i soggetti giuridici istanti di cui all'art. 3 dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda telematica la seguente documentazione, senza la quale la procedura non consente la trasmissione dell'istanza:
 - a) copia dell'atto formale di approvazione del progetto (ad esempio: deliberazione, decreto dirigenziale, verbale, etc.), adottato dall'organo preposto (ad esempio: giunta, dipartimento, dirigente, CdA della fondazione, consiglio direttivo associazione, etc.);
 - b) copia degli atti costitutivi e dei relativi statuti, debitamente registrati, dai quali risultino fini coerenti con la proposta progettuale presentata. Sono esclusi da tale adempimento gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni.
2. I soggetti di cui all'art. 3, co. 1 dovranno inoltre allegare attraverso i campi opportunamente predisposti:

- a) copia del regolamento e statuto/atto istitutivo della biblioteca e dei relativi atti formali di adozione o URL alla quale sono disponibili;
 - b) planimetria dei locali in cui la biblioteca ha sede, completa di indirizzo, redatta in scala e recante l'esatta delimitazione dei locali, con indicazione della loro funzione e delle misure.
3. La trasmissione della documentazione di cui al co. 1, lett. b) e al co. 2 può essere omessa nel caso in cui la stessa sia già stata trasmessa alla ex U.O.D. 01 "Promozione e Valorizzazione di Musei e Biblioteche" nel 2025 e non siano intervenute variazioni. Ai fini della validità della documentazione già trasmessa occorre citare il numero attribuito all'istanza di partecipazione relativa all'Avviso 2025.
4. Durante la compilazione telematica della domanda è obbligatoriamente richiesto di inserire negli appositi campi, che saranno visualizzati nella schermata digitale, i dati di descrizione del progetto per il quale si chiede il contributo, secondo quanto riportato nei *form* digitali dettagliati al successivo art. 8, co.1.
5. All'istanza, vanno allegati:
- a) l'abstract del progetto, in formato **.doc** oppure **.odt**, della dimensione massima di 2,80 MB, secondo il format di cui all'allegato B), disponibile nella pagina di Amministrazione Trasparente al link:
<https://amministrazionetrasparente.regione.campania.it/node?uuid=724b656f-7a33-41a7-968b-6466ddfcc6e6#/>;
 - b) la relazione illustrativa delle caratteristiche generali della biblioteca/istituto e delle principali attività realizzate nell'ultimo triennio, in formato **.doc** oppure **.odt**, secondo il format di cui all'allegato C), disponibile nella pagina di Amministrazione Trasparente al link:
<https://amministrazionetrasparente.regione.campania.it/node?uuid=724b656f-7a33-41a7-968b-6466ddfcc6e6#/>.

Art. 8

Documentazione da allegare per specifici progetti

1. La domanda telematica prevede la compilazione on line dei campi riportati in *form* differenti a seconda della finalità dell'intervento, secondo quattro tipologie distinte, sulla base delle specifiche di seguito riportate:
- Finalità di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), b), c), d), h):**
 istituzione di nuove biblioteche; incremento e miglioramento delle raccolte librerie e documentarie; incremento e miglioramento della dotazione di arredi e/o di attrezzature tecniche; catalogazione di fondi bibliografici moderni e pubblicazione di cataloghi a stampa per fondi antichi, di pregio o di particolare interesse culturale; qualificazione e aggiornamento degli addetti alle biblioteche.
- Finalità di cui all'art. 2, co. 2, lett. e), f), g):**
 tutela, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio antico.
- 2. Tutti i progetti dovranno in ogni caso riportare cronoprogramma dettagliato che non ecceda il limite temporale del 31 ottobre 2026 e quadro economico analitico, da compilare on line attraverso la procedura telematica.
 - 3. Per le finalità di cui all'art. 2, co. 2 lett. e) e g), è obbligatorio allegare, **a pena di inammissibilità**, copia della richiesta di autorizzazione indirizzata alla competente Soprintendenza Archivistica e Bibliografica o dell'autorizzazione, se già rilasciata.
 - 4. Per i soli progetti di cui all'art. 2, co. 2, lett. e), qualora i materiali documentari da sottoporre ad intervento rivestano carattere archivistico, è necessario allegare l'atto di affidamento dell'archivio alla biblioteca e la dichiarazione della competente Soprintendenza Archivistica e Bibliografica che attesti il valore storico-culturale dei documenti da sottoporre a intervento, nonché valutazione dell'ammissibilità tecnica dell'iniziativa proposta.
 - 5. Per le finalità di cui all'art. 2, co. 2 lett. d) e f), va allegato il curriculum vitae del/i soggetto/i incaricato/i della catalogazione o, se non ancora individuato/i, occorre specificare nell'apposito campo che l'incarico sarà attribuito a personale con almeno 3000 catalogazioni in SBN all'attivo.

Se il/i soggetto/i incaricato/i della catalogazione ha/hanno effettuato le 3000 catalogazioni in un polo diverso dal Polo SBN CAM, va caricato anche un attestato del polo di riferimento che certifichi il numero di catalogazioni all'attivo del/dei professionista/i.

Art. 9 Copertura finanziaria

1. Per l'erogazione dei contributi, di cui al presente Avviso, è prevista una copertura finanziaria come di seguito specificata:
 - a) Cap. 5000 € **496.500,00** - Soggetti beneficiari: Amministrazioni pubbliche locali;
Cap. 5001 € **18.000,00** - Soggetti beneficiari: Amministrazioni pubbliche centrali operanti in Campania;
Cap. 5003 € **300.000,00** - Soggetti beneficiari: Istituzioni sociali private.
Tipologie di interventi: istituzione di biblioteche; incremento e miglioramento delle raccolte librerie e documentarie; incremento e miglioramento delle dotazioni di arredi e/o attrezzature tecniche; catalogazione di fondi bibliografici moderni e pubblicazione di cataloghi a stampa per fondi antichi, di pregio o di particolare interesse culturale; qualificazione e aggiornamento degli addetti alle biblioteche.
 - b) Cap. 5016 € **35.000,00** - Soggetti beneficiari: Amministrazioni pubbliche locali;
Cap. 5056 € **10.000,00** - Soggetti beneficiari: Amministrazioni pubbliche centrali operanti in Campania;
Cap. 5076 € **100.000,00** - Soggetti beneficiari: Istituzioni sociali private.
Tipologia di interventi: interventi di tutela del patrimonio bibliografico antico e di pregio; catalogazione informatizzata di fondi antichi; digitalizzazione di materiale librario antico.

Art. 10 Criteri di valutazione delle istanze Punteggi e premialità

1. Le domande pervenute saranno esaminate dal Gruppo di Lavoro nominato dalla competente Direzione Generale 209.00.00 "Politiche Culturali e Turismo" che, dopo averne valutato l'ammissibilità, redigerà le graduatorie, assegnando i punteggi sulla base dei criteri di seguito specificati, oltre i bonus spettanti. **Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, per ciascun criterio si considera esclusivamente la quota eccedente il requisito minimo previsto per la partecipazione.**
2. Per gli interventi di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), b), c), d), h) saranno valutati, fino a un massimo di **120 punti, al netto delle premialità, se spettanti:**
 - a) area dei servizi al pubblico: 1 punto ogni 50 m² (max 10 punti);
 - b) orario di apertura al pubblico: 1 punto ogni 4 ore/sett. (max 20 punti);
 - c) dotazione di personale: 1 punto ogni utp³ (max 10 punti);
 - d) dotazione documentaria: 1 punto ogni 1.000 volumi (max 30 punti);
 - e) acquisizioni effettuate nell'annualità precedente: 1 punto per ogni 100 volumi (max 20 punti);
 - f) numero di prestiti nell'annualità precedente: 1 punto per ogni 100 prestiti (max 10 punti);
 - g) valore del progetto ⁴ (max 20 punti);

³ Utp. = "Unità a tempo pieno": si intende un operatore impegnato per 36 h./sett. Eventuali impegni a tempo parziale vengono conteggiati con proporzionale ponderazione frazionaria. Questo punteggio può essere attribuito solo se la biblioteca, nella propria istanza, ha con precisione indicato il numero di addetti, con relativo impegno orario settimanale, correttamente rapportato all'orario di apertura al pubblico della biblioteca. Ai fini del calcolo, non vengono considerati quote di monte ore d'impegno lavorative, esuberanti l'orario di apertura al pubblico della biblioteca.

⁴ Per valore del progetto s'intende la conformità dell'istanza presentata alle specifiche dell'Avviso, sotto il profilo formale e contenutistico. Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, si terrà conto, tra l'altro, della redazione della documentazione di progetto in conformità al bando; della congruente formulazione del piano economico rispetto alle attività previste e

- h) laddove ne ricorrano i presupposti, verrà assegnata alternativamente una delle seguenti premialità:
- 30 punti per l'incremento librario di biblioteche con meno di 50.000 volumi;
 - 50 punti agli Istituti per la realizzazione della finalità di cui all'art. 2, co. 2, lett. h).
3. Per gli interventi di cui all'art. 2, co. 2, lett. e), f), g) saranno valutati, fino a un massimo di **210 punti**:
- a) orario di apertura al pubblico della biblioteca - 1 punto ogni 4 ore/sett. (max 20 punti);
 - b) dotazione di personale della biblioteca - 1 punto ogni utp (max 10 punti);
 - c) dotazione documentaria della biblioteca - 1 punto ogni 1.000 volumi (max 40 punti);
 - d) dotazione patrimonio antico della biblioteca - 1 punto ogni 100 volumi (max 20 punti);
 - e) valore sociale (max 20 punti);
 - f) valore tecnologico (max 20 punti);
 - g) valore culturale (max 20 punti);
 - h) urgenza degli interventi (max 30 punti);
 - i) valore del progetto (max 10 punti);
 - j) valore del management bibliotecario (max 20 punti).
4. Per gli interventi di cui ai precedenti co. 2 e 3 è prevista, a titolo di compensazione, la penalità di 1 punto o frazione di punto per ogni 2.000,00 € di contributi ricevuti negli ultimi 5 anni.
5. Saranno esclusi dalla graduatoria di merito i progetti che conseguiranno, alla voce "valore del progetto", un punteggio inferiore al 50% del punteggio massimo attribuibile. **Il criterio "valore del progetto" attiene alla valutazione complessiva della proposta progettuale sotto il profilo qualitativo e funzionale, con riferimento alla capacità della stessa di rispondere agli obiettivi e alle finalità dell'Avviso.**
6. Non saranno ammissibili le spese di progettazione, ideazione e coordinamento che nel loro complesso eccedano il 5% del costo totale del progetto né le spese di utenza (acqua, energia elettrica, gas, etc.) e di amministrazione ordinaria, come pure costi per la realizzazione di attività autoprodotte. È facoltà del Gruppo di Lavoro di cui al comma 1, in sede di valutazione delle istanze, in base alla complessità delle attività progettuali da realizzare, azzerare o rideterminare i costi per la progettazione, ideazione e coordinamento, siano essi espressi in una singola voce di costo o distinti per tipologia.
7. Per gli interventi di catalogazione, di cui all'art. 2, co. 2, lett. d) e f), saranno considerati ammissibili solo i costi direttamente riconducibili alla redazione delle schede catalografiche. Tutte le altre spese, incluse eventuali spese di progettazione, non saranno ritenute ammissibili.
8. Per gli interventi di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), b) e c), non saranno ritenute ammissibili le spese di cui al precedente comma 6.
9. In sede di esame istruttorio delle richieste, si procederà alla verifica dagli atti d'ufficio, dell'eventuale assegnazione di contributi negli ultimi cinque anni, dell'esito di eventuali sopralluoghi, nonché della regolare realizzazione delle iniziative ammesse a contributo e delle dichiarazioni rese in istanza.
10. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Avviso, si rimanda alla D.G.R.C. n. 595 dell'11/04/2008.

Art. 11

Entità di ciascun contributo

1. In relazione alle diverse tipologie di beneficiari e interventi, sarà possibile chiedere fino a un massimo di **€ 15.000,00**.

Art. 12

Assegnazione del contributo

all'ammissibilità delle voci di costo; della corretta predisposizione del cronoprogramma, in considerazione anche delle scadenze previste per la rendicontazione.

Tempi e modalità di rendicontazione

1. La pubblicazione dei decreti di approvazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania costituisce notifica a tutti gli effetti. Detti decreti saranno disponibili nella sezione “Casa di Vetro” del portale www.regione.campania.it.
2. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare la rendicontazione **entro il 31 ottobre 2026**, accedendo con identità digitale al medesimo servizio di trasmissione della domanda ed utilizzando l'apposita funzionalità che sarà messa a disposizione all'interno della pagina personale del compilante, che contiene il riepilogo dei dati dell'istanza presentata.
3. Per le tipologie di interventi di cui all'art. 2, co. 2, lett. e) e g), limitatamente all'acquisizione del verbale di collaudo della competente Soprintendenza, il Settore 209.01.00 potrà concedere una proroga di massimo 30 giorni al termine indicato al co. 2, compatibilmente con i principi di contabilità pubblica, di cui al D. Lgs. n. 118/2011, a condizione che sia stato dimostrato l'avvio del progetto.
4. Nel rendiconto si dovrà dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., l'effettiva realizzazione dell'iniziativa, il rispetto degli standard professionali e della disciplina di tutela dei beni culturali, il perfezionamento delle procedure di spesa in piena aderenza alle norme amministrative e contabili vigenti e allegare la documentazione delle attività svolte (ricevute fiscali, fatture, F24 quietanzati, bonifici di pagamento eseguiti o altra documentazione che provi l'uscita di cassa, oppure nel caso di P.A. i mandati di pagamento). In ogni caso, indipendentemente dalla finalità prescelta, va prodotta la documentazione che provi la realizzazione della finalità prevista dal progetto e le attività in esso enunciate. Non saranno accettati pagamenti frazionati, laddove gli stessi non siano giustificabili, né saranno accettati pagamenti generici o che non siano riconducibili palesemente al progetto.
5. Laddove la realizzazione dell'iniziativa comportasse l'assegnazione di incarichi al personale interno, non saranno rimborsati compensi per prestazioni già ricomprese nell'ambito delle ordinarie attività e, comunque, svolte nell'ordinario orario di lavoro, come previste dal contratto di lavoro, necessitando, ai fini della contabilizzazione, di specifico ordine di servizio o di specifica lettera d'incarico antecedente l'avvio delle attività, oltre che di copia della busta paga, a dimostrazione del pagamento del lavoro straordinario.
6. L'IVA è esclusa dalle spese ammissibili quando recuperabile dal soggetto beneficiario. L'IVA non sarà rimborsata se non sarà provato il pagamento all'Erario (ad eccezione della P.A. obbligata all'attuazione della modalità split payment). Ai fini del rimborso delle ritenute d'acconto, previdenziali, assistenziali o di altra natura, va provato il pagamento con F24 quietanzato.
7. Le modalità analitiche di rendicontazione, a cui tutti i beneficiari dovranno attenersi, saranno comunicate dal Settore 209.01.00 “Promozione e valorizzazione dei Beni Culturali” in sede di notificazione dell'avvenuta assegnazione del contributo, oltre che tramite pubblicazione nella pagina descrittiva del medesimo servizio digitale.
8. Si precisa che, ai fini della rendicontazione del contributo, non saranno ritenute ammissibili le spese relative ad attività non previste dal progetto, o incompatibili con lo stesso, o sostenute oltre la scadenza indicata al co. 2, fatti salvi i casi di proroga o reimputazione della spesa al successivo esercizio finanziario.
9. In caso di assegnazione di contributi alle biblioteche delle Province, i costi sostenuti per la realizzazione delle attività finanziate, nonché le eventuali quote di compartecipazione facoltative, non sono rimborsabili in sede di autocertificazione di cui alla D.G.R.C. n. 564/2016 (Legge n. 56/2014 e L.R. n. 14/2015 art. 3, co. 2 e 3 - Funzione non fondamentale mantenuta in capo alle Province: “Biblioteche, Musei e Pinacoteche”).
10. Per gli enti locali beneficiari di contributi che risultassero, alla data del perfezionamento della rendicontazione, secondo le modalità e le condizioni del presente articolo, iscritti nell'elenco degli Enti Locali debitori verso la Regione Campania per la fornitura idrica e/o per il servizio di depurazione, ai sensi dell'art.1 della L. R. n. 1 del 2012, nonché del co. 181 dell'art. 1 della L.R. n. 5/2013, saranno avviate le procedure previste dalla D.G.R.C. n. 121 del 27/05/2013.
11. A seguito di verifica positiva della rendicontazione, nei casi previsti dalle norme vigenti, prima della

liquidazione del contributo assegnato, verrà operato d'ufficio il controllo ex art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, modificato con Legge 205/2017, art. 1, commi da 986 e 989, che prevede in caso di soggetto beneficiario inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la segnalazione all'agente della riscossione competente per territorio, per l'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art. 13

Tracciabilità della filiera dei pagamenti

1. Tutti i beneficiari dovranno garantire il rispetto delle vigenti normative in materia di trasparenza e tracciabilità della spesa e dei pagamenti, nonché assicurare la necessaria potenzialità di acquisizione in entrata, ad avvenuto positivo perfezionamento della procedura amministrativa, delle somme liquidate in loro favore.
2. A tal fine, per l'ammissibilità delle spese documentate, le stesse dovranno essere pagate esclusivamente a mezzo bonifici bancari o postali, o comunque con l'utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità della filiera dei pagamenti, fino all'esecutore finale della realizzazione delle attività previste dal progetto.
3. I soggetti giuridici pubblici e privati risultati utilmente collocati nella graduatoria approvata e pubblicata sul BURC e ammessi a finanziamento sono tenuti ad acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al singolo intervento finanziato, ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei progetti di investimento pubblico.
4. Il CUP deve essere acquisito e comunicato all'Amministrazione regionale concedente entro il termine perentorio stabilito nel provvedimento di approvazione della graduatoria e di assegnazione del contributo, decorrente dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURC.
5. Il CUP dovrà essere univocamente riferito al singolo progetto finanziato e dovrà essere riportato in tutti gli atti amministrativi e contabili connessi all'attuazione del progetto, ivi inclusi gli atti di concessione, impegno, sub-impegno, liquidazione e rendicontazione del contributo.
6. Entro il medesimo termine perentorio di cui al comma 4, il beneficiario è tenuto a segnalare all'Amministrazione eventuali oggettive difficoltà non dipendenti dalla propria volontà che impediscano l'acquisizione e la comunicazione del CUP nei termini prescritti, fornendo adeguata motivazione e idonea documentazione a supporto.
7. L'Amministrazione valuta la segnalazione di cui al comma 6 ai fini dell'eventuale riconoscimento della non imputabilità del ritardo, fermo restando che la mancata acquisizione e comunicazione del CUP entro il termine perentorio, in assenza di oggettive cause non imputabili debitamente riscontrate, comporta la decadenza dal contributo assegnato, con conseguente scorrimento della graduatoria nei limiti delle risorse disponibili.
8. I beneficiari sono altresì tenuti a garantire la piena tracciabilità del finanziamento pubblico mediante l'indicazione del CUP in tutti gli atti e documenti contabili e amministrativi connessi all'attuazione del progetto. In particolare, il CUP deve essere obbligatoriamente riportato:
 - a) nelle fatture elettroniche relative alle spese sostenute per l'attuazione del progetto;
 - b) nei mandati di pagamento e nei bonifici bancari o postali;
 - c) in ogni altra documentazione contabile e amministrativa rilevante ai fini della rendicontazione.
9. La mancata indicazione del CUP nei documenti di cui al comma 8 comporta la non ammissibilità della relativa spesa ai fini della liquidazione e/o del riconoscimento del contributo, salvo regolarizzazione nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'Amministrazione.
10. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disciplinare con successivi atti le modalità operative di gestione, trasmissione e monitoraggio del CUP mediante sistemi informativi dedicati.

Art. 14

Varianti in corso di realizzazione

1. Eventuali varianti del quadro economico del progetto, in corso di realizzazione, potranno essere effettuate solo previa autorizzazione del Settore 209.01.00 "Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali", su istanza del soggetto interessato e previa verifica della permanenza delle originarie finalità progettuali.
2. In ogni caso, il contributo assegnato non potrà subire variazioni in aumento, restando interamente a carico del soggetto realizzatore ogni maggior onere successivamente intervenuto.
3. Non saranno accettate modifiche che avrebbero comportato in fase di valutazione l'assegnazione di un punteggio inferiore. Resta comunque facoltativa l'eventuale accettazione delle modifiche.

Art. 15

Verifiche, controlli e revoca del contributo

1. I beneficiari di contributo sono tenuti alla realizzazione dell'iniziativa, al compiuto perfezionamento delle procedure di spesa a essa connesse e alla presentazione della rendicontazione finale dell'attività ammessa a contributo entro e non oltre le scadenze loro imposte dall'art. 12 del presente Avviso.
2. La Regione Campania si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche sulle dichiarazioni rese, anche con sopralluoghi presso le strutture indicate nell'istanza, e controlli sullo stato di attuazione e/o di realizzazione degli interventi ammessi a contributo.
3. Si procederà a revoca del contributo assegnato nei seguenti casi:
 - a) realizzazione di un progetto diverso da quello destinatario del contributo, ad eccezione dell'ipotesi di cui al precedente art. 14;
 - b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 4;
 - c) mancata o parziale presentazione della rendicontazione finale, o presentazione di rendicontazione difforme da quella richiesta in sede di assegnazione del contributo, o presentazione di rendicontazione oltre le scadenze previste all'art. 12.
4. In caso di revoca, nessuna spesa verrà riconosciuta al soggetto beneficiario e lo stesso sarà escluso dalla partecipazione al successivo bando pubblico per l'assegnazione di contributi, secondo le modalità di cui all'art. 4, co. 1.
5. In caso di revoca, il Settore 209.01.00, laddove ne ricorrano i presupposti, si riserva il diritto di procedere all'utilizzo delle economie realizzate per l'eventuale scorrimento delle graduatorie di merito e l'assegnazione di ulteriori contributi per progetti ritenuti ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse.

Art. 16

Informazioni sull'Avviso Pubblico Accesso agli atti e modalità di ricorso

1. Per informazioni relative al presente Avviso, alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione e all'erogazione del contributo, a partire dalla pubblicazione del presente Avviso e fino al giorno prima della chiusura dei termini, sarà possibile utilizzare la sezione FAQ della pagina del servizio digitale, compilando l'apposito form. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate nella medesima sezione FAQ della pagina dedicata al servizio digitale.
2. Responsabile del procedimento è la funzionaria EQ dott.ssa Elena Quaranta - e-mail elena.quaranta@regione.campania.it; tel 081 796 6451.
3. È possibile richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006, del Regolamento della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 31 luglio 2006 "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

4. Avverso i provvedimenti emanati in conseguenza del presente Avviso sono ammessi:
 - a. istanza di riesame, ai sensi della Legge 241/90;
 - b. ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.
5. Il Foro competente è quello di Napoli.

Art. 17
Clausola manlevatoria

La Regione Campania è sollevata da responsabilità connesse agli interventi da realizzare con i contributi erogati in base al presente Avviso, né alcuna obbligazione può essere posta a carico dell'ente Regione per ritardi, inadempimenti o comunque gravami derivanti da procedure di sostegno regionale.
